



Comune di Perugia

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCERTAMENTO E LA  
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 08.02.1999

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.02.2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.02.2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO E' CONFORME AL REGOLAMENTO CARTACEO  
DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

## Art. 1 Oggetto

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi natura tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

## TITOLO I ENTRATE COMUNALI

### Art. 2 Individuazione

Le entrate comunali sono costituite da:

- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

### Art. 3 Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

### Art. 4 Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale ai sensi dell' art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza della loro determinazione annuale appartiene alla Giunta.

2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

## Art. 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 4.

2. (abrogato).

## TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

### Art. 6 Soggetti responsabili delle entrate

La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai dirigenti dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.

I dirigenti responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Settore Servizi Finanziari copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall' art. 179 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità.

Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma, unitamente ai dati necessari per la corretta iscrizione a ruolo, è inviata anche all' Unità Operativa Gestione Entrate, competente a provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori.

del Comune. Le modalità di invio dei dati e dei documenti predetti avvengono anche in via telematica ed è determinata dall' Unità Operativa Gestione Entrate, al fine di uniformare e razionalizzare le procedure nonché per accelerare i tempi della riscossione coattiva.

Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, compete all' Unità Operativa Gestione Entrate la vigilanza in ordine al puntuale rispetto dei patti, modalità e condizioni indicati nella relativa convenzione di affidamento

### Art. 7 Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

a) versamento diretto alla tesoreria comunale;

b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;

c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;

d) (abrogato);

e) (abrogato).

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di

scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

#### Art. 8 - Attività di riscontro

1. I dirigenti responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. La Giunta comunale, su proposta motivata del dirigente responsabile, può affidare a terzi mediante convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento di ogni singola entrata.

#### Art. 9 Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2 *bis*. Per le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato la contestazione è effettuata mediante ordinanza – ingiunzione, emessa secondo le norme di cui al R.D. n. 639 del 1910, salvo che particolari disposizioni di legge prevedano l'iscrizione a ruolo delle predette entrate anche in difetto di un titolo avente efficacia esecutiva.

3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

#### Art. 10 Dilazioni e Rateazioni di Pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà degli stessi, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a. L'ammontare del debito sia superiore ad Euro 154,94;
- b. Inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
- c. Durata massima: ventiquattro mesi decorrenti dal giorno di presentazione dell'istanza;
- d. Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- e. Applicazione degli interessi di rateazioni in misura legale;
- f. In caso di debiti superiori ad Euro 25.822,84 la durata massima è elevata a quarantotto mesi decorrenti dal giorno di presentazione dell'istanza.

2. Le dilazioni o le rateizzazioni concesse possono essere prorogate una sola volta per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi, che decorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento.
4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle singole non può essere inferiore ad euro 25,82.
5. Il pagamento complessivo degli interessi e delle spese sostenute dall'ente per la rateazione, avviene contestualmente al versamento della prima rata. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, degli interessi nel termine stabilito importa la decadenza dal beneficio.
6. Il soggetto competente per l'istruttoria e per la concessione della rateazione è il responsabile della singola entrata alla quale la domanda di rateazione si riferisce.
7. Al fine di valutare lo stato di temporanea e grave difficoltà economica, nel caso di richiesta da parte di Persona fisica o Ditta Individuale, l'amministrazione dovrà acquisire le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, mentre nel caso di richiesta da parte di società di persone o di capitali, gli ultimi tre bilanci approvati.
8. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 25.822,84, è necessaria la prestazione di idonea garanzia fideiussoria.

### TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

#### Art. 11 Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene:
  - con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune o affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D. Lgs. 446/97;
  - con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 quando la riscossione coattiva è effettuata attraverso il sistema di riscossione nazionale dei tributi di Equitalia S.p.A.
2. Le spese per la riscossione coattiva sono, in ogni caso, poste a carico del soggetto inadempiente.

#### Art. 12 Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 9. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

#### Art. 13 Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, comprensiva o costituita da interessi, spese ed altri accessori, non superi l'importo di € 16,53 complessivi.
2. Il dirigente responsabile è comunque tenuto a farne specifica annotazione sugli atti del procedimento.
3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

#### Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. Copia del regolamento è distribuita al segretario generale, a tutti i dirigenti, al tesoriere comunale ed agli altri agenti contabili nonché al Collegio dei Revisori dei Conti.”.